

# L'ente può patteggiare per illeciti che prevedono l'interdizione temporanea

Il rito alternativo è comunque possibile se il procedimento per il reato presupposto è definibile secondo la previsione generale dell'art. 444 c.p.p.

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. [14736](#) depositata ieri, la Cassazione ha precisato i **criteri di ammissibilità** del patteggiamento richiesto dall'ente chiamato in giudizio ex DLgs. n. 231/2001.

L'art. 63 del DLgs. n. 231/2001 disciplina l'applicazione della sanzione su richiesta dell'ente, comunemente nota come "patteggiamento". Non avendo la legge delega disposto sul punto, il sistema normativo di settore, mosso dai medesimi intenti deflativi, ha sostanzialmente ripreso la disciplina dettata dal codice di rito penale, opportunamente adattata al procedimento di accertamento della responsabilità degli enti.

Nel caso di specie, il giudice di merito aveva rigettato la richiesta di applicazione di pena presentata da due società in relazione ad illeciti amministrativi derivanti da una cospicua serie di gravi reati di criminalità organizzata e in materia ambientale.

L'ordinanza reiettiva dei patteggiamenti si fondava sulla pretesa insussistenza delle condizioni previste dal citato art. 63: in sintesi, nessuna delle persone fisiche imputate dei reati presupposto aveva richiesto il patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; il procedimento non era definibile secondo tale rito in considerazione della **gravità delle violazioni** contestate agli imputati; gli illeciti propri degli enti non erano in concreto punibili con la sola pena pecuniaria. La sanzione concordata con la pubblica accusa era pertanto, "sommamente inadeguata" e non proporzionata alla gravità dei fatti contestati.

L'ordinanza veniva impugnata avanti la Cassazione, lamentandosi, in sintesi, l'abnormità del provvedimento reiettivo perché fondato su presupposti processuali radicalmente diversi da quelli che il "sistema 231" prevede per il processo nei confronti dell'ente.

In effetti, la Suprema Corte ha ritenuto l'illegittimità del provvedimento impugnato esprimendo una serie di principi utili a chiarire i contorni dell'istituto.

Il primo punto di diritto che si ricava dalla sentenza è che il giudice, nel valutare la **congruità della pena** concordata ex art. 63, non deve tener conto di reati contestati alle persone fisiche che non siano ricompresi nel novero di quelli espressamente indicati come presupposto della responsabilità ex DLgs. n. 231/2001.

Si tratta di una conclusione peraltro obbligata, in considerazione del principio di legalità espresso all'art. 2 del DLgs. 231/2001, per cui "l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente

previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto". Nel caso di specie, il giudice di merito aveva fondato la gravità dei fatti considerando pure la contestazione, agli imputati persone fisiche, dell'art. 439 c.p. ("avvelenamento di acque o di sostanze alimentari") che non è reato presupposto del DLgs. 231/2001.

## I requisiti non devono sussistere congiuntamente

Altrettanto illegittima la conclusione – contenuta nell'ordinanza impugnata – per cui i **requisiti** previsti all'art. 63 devono sussistere congiuntamente, e non già alternativamente come la lettera della norma rende palese.

Ulteriore profilo di errata motivazione veniva rinvenuto – in linea con la precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. [45472/2016](#)) – nel riferimento alla sanzione dell'**interdizione**, contemplata all'art. 63 comma 2, quale elemento ostativo al patteggiamento anche qualora sia applicata in via temporanea, come per gli illeciti amministrativi previsti agli artt. 25 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione), 25-*undecies* (reati ambientali), 25-*septies* (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime sul lavoro) e contestati nel caso di specie.

Se è vero, infatti, che il patteggiamento dell'ente è consentito quando l'illecito dipendente da reato presupposto è in concreto sanzionato con pena pecuniaria, il **rito alternativo** è comunque possibile se il procedimento penale relativo al reato presupposto è definito o definibile secondo la previsione generale dell'art. 444 c.p.p. (art. 63 comma 1).

In tali ipotesi, l'ente potrà patteggiare la sanzione anche se l'illecito sia astrattamente punibile con la misura interdittiva temporanea, e la riduzione di pena di cui allo stesso art. 444 sarà operata "sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria" (art. 63 comma 2); qualora invece il giudice ritenga che "debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta" (art. 63 comma 3).

Si tratta di una conclusione che coincide con quanto previsto nella Relazione al DLgs. n. 231/2001, ove espressamente si scriveva che "il giudice laddove ritenga applicabile la **sanzione interdittiva** in via definitiva dovrà rigettare la richiesta, che può avere dunque ad oggetto, oltre a sanzioni pecuniarie, solo sanzioni interdittive temporanee".

Tuttavia, i ricorsi degli enti avverso l'ordinanza reiettiva del patteggiamento – pur fondati, come si è visto, sotto il profilo del merito – sono stati dichiarati inammissibili perché presentati immediatamente dopo il rigetto e non unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, come previsto dal combinato disposto degli artt. 34 del DLgs. n. 231/2001 e 586 c.p.p., per nulla **contrastante** con i precetti costituzionali del giusto pro-

cesso e di eguaglianza.

Solo l'abnormità dell'ordinanza avrebbe potuto consentire il ricorso diretto per Cassazione. Ma per la Corte, tale non poteva definirsi il provvedimento impugnato perché, pure illegittimo, era comunque espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e quindi rispondente al **modello legale** di riferimento (Cass. SS.UU. n. 25957/2009).